

**Motivi invocati**

- Violazione dell'art. 1 quinquies del Regolamento (CE) n. 216/96, del principio del contraddittorio, nonché del dovere di motivazione.
- Si fa anche valere un'eccezione di giudicato.

---

**Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Optimum Mark (Riproduzione dei colori blu e argento)****(Causa T-101/15)**

(2015/C 138/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Optimum Mark (Varsavia, Polonia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Titolare del marchio controverso:* la ricorrente*Marchio controverso di cui trattasi:* riproduzione dei colori blu e argento –Registrazione di marchio comunitario n. 2 534 774*Procedimento dinanzi all'UAMI:* dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 2 dicembre 2014, procedimento R 2037/2013-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, qualora dovesse intervenire, alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 4, 7, paragrafo 1, lettera a), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di legittimo affidamento sancito dalla Corte di giustizia ai sensi del diritto comunitario.

---

**Ricorso proposto il 26 febbraio 2015 — Red Bull/UAMI — Optimum Mark (Riproduzione dei colori blu e argento)****(Causa T-102/15)**

(2015/C 138/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)